



Tribunale di Perugia

*Terza Sezione Civile*

- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

- ART. 180 L.F. -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino	-Presidente rel.
dott.ssa Stefania Monaldi	- Giudice
dott.ssa Elena Stramaccioni	-Giudice

Vista la domanda di concordato preventivo presentata in data 22/12/2020 (a seguito di domanda "in bianco" del 23.6.2020) da PE.SA. GOMME S.R.L. (C.P. n. 10/2020) cod. fisc. 01344920549 , con sede in Perugia, Ponte San Giovanni, Via della Gomma 3, come successivamente modificata in data 27.1.2021, all'esito dell'espletamento della procedura competitiva di cui al primo comma dell'art. 163 bis c.p.c., avente ad oggetto il contratto di affitto di ramo d'azienda esercente l'attività industriale di ricostruzione di pneumatici e il contratto di affitto di ramo d'azienda esercente la commercializzazione di pneumatici nuovi e ricostruiti con collegato contratto preliminare di vendita;

Esaminati gli atti;

Udita la relazione del Giudice Delegato;

Letto il motivato parere favorevole ex art. 180 L.F. depositato il 12/15.11.2021, e le osservazioni depositate dalla ricorrente il 25.11.2021;

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 26.11.2021;

*Teresa Giardino*





1. Onel SSTS

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società PE.SA. GOMME S.R.L. (C.P. n. 10/2020 cod. fisc. 01344920549 , con sede in Perugia, Ponte San Giovanni, Via della Gomma 3,

DISPONE

La cancellazione della dicitura "*procedura in corso*" dal registro imprese, per effetto della formale chiusura della procedura per intervenuta omologa del concordato preventivo della predetta società;

RIMETTE

Al G.D. la nomina dei membri del comitato dei creditori su istanza del C.G.

DISPONE





che la società e gli organi della procedura si dovranno attenere alle seguenti disposizioni esecutive:

- il legale rappresentante amministrerà la società seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza continuativa del Commissario Giudiziale;
- entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la Società Debitrice, d'intesa con il C.G., provvederà a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e dei titoli di prelazione e/o prededuzione, da consegnare al C.G. che provvederà a depositarlo in Cancelleria. Detto elenco dovrà essere comunicato a cura della Debitrice a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, sia in punto di *quantum* che di qualificazione del credito, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione di accertamento del credito, con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati e che verranno depositati in Cancelleria;
- per le eventuali vendite, transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, provvederà il legale rappr.te p.t. delle Società previa acquisizione del parere del C.G. e con l'autorizzazione espressa dei componenti del C.d.C., dandone informazione al G.D.;
- la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio appartiene alla Società ma prima di agire o resistere in giudizio, il legale rappr.te dovrà informarne il G.D. previa acquisizione del parere del C.G.;
- ogni 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto, il legale rappr.te della Società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo. Nel rapporto dovrà essere indicato e giustificato ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano industriale concordatario. Detto rapporto andrà trasmesso al C.G. e al C.d.C., per le eventuali motivate osservazioni. Copia del rapporto con il parere\osservazioni del cdc e del C.G. verrà da quest'ultimo depositato in Cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio. Altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni e/o pareri del C.G. e del cdc , all'Ufficio del Registro delle Imprese;





- al fine di consentire l'espressione del menzionato parere il C.G. è autorizzato ad effettuare in ogni momento ogni più opportuno controllo sull' attività inerente la continuità diretta con facoltà di accesso alla contabilità ed ai libri sociali della ricorrente;
- il C.G. sorveglierà l'andamento del piano concordatario e terrà informato il C.d.C. e il G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, informando questi ultimi dell'iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F. in caso di rilevanti inadempimenti;
- il legale rappr.te della Società dovrà tempestivamente ripartire tra i creditori le somme via via realizzate sulla base di appositi piani di riparto vistati dal C.G. conformemente al piano concordatario, nei tempi e modi in esso stabiliti, e nel rispetto della graduazione dei crediti, riferendo in ordine alle ragioni che inducano a qualsiasi ritardo rispetto alla proposta;
- il C.G. procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto ed alla loro comunicazione ai creditori;
- il C.G. riferirà sollecitamente al Giudice Delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie;
- entro 30 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il legale rappr.te della Società Debitrice depositerà in Cancelleria il rendiconto della attività compiuta ove si dovrà dare conto dell'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari, conformemente al piano, unitamente alla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori;
- il C.G. provvederà conseguentemente ad inoltrare copia ai creditori a mezzo pec, avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni, entro 15 giorni, all'indirizzo p.e.c. della procedura e all'attenzione dei CC.GG.;
- Il C.G. entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto depositerà il proprio parere in ordine alla effettuata esecuzione del concordato al Giudice Delegato nonchè eventuali osservazioni pervenute dai creditori;
- il Giudice Delegato emetterà il provvedimento di presa d'atto e di archiviazione.





Tribunale di Perugia  
Terza Sezione Civile - Ufficio Fallimentare

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito ivi comprese la comunicazione alla ricorrente, al P.M., al Registro delle Imprese e al C.G., che provvederà alla comunicazione ai creditori e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Perugia, il 14.2.2022

Il Presidente est.

dott.ssa Teresa Giardino

TRIBUNALE DI PERUGIA  
Estratto  
Copia analogica conforme all'originale  
telematico estratto dal sistema informatico  
Perugia, 16/02/2022  
(dott.ssa Teresa Giardino)  
IL FUNZIONARIO GIARDINO

